



AGEVOLAZIONE PER GLI ISCRITTI

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

TRA

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, in persona del presidente p.t. Dott. Mario Civetta, con sede in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2 (C.F. 97492410580)

E

Generali Italia spa, in persona dei legali rappresentanti p.t. Dott. Manlio Lostuzzi e del Sig. Michele Corbo, con sede legale e domicilio fiscale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchese n. 14 (P.I.00885351007), di seguito denominata Società

PREMESSO

- che la Società svolge l'attività in ambito assicurativo;
- che è interesse dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma mettere a disposizione dei propri Iscritti la possibilità di usufruire dell'attività e/o dei servizi della Società usufruendo di tariffe agevolate;
- che, allo stesso tempo, è interesse della Società promuovere la propria attività e dare pubblica visibilità al proprio nome nello specifico ambito della propria competenza professionale;
- che la Società è in possesso dei requisiti etici e morali richiesti;
- che l'attività svolta dalla Società è considerata utile agli iscritti all' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e, comunque, è tale da non arrecare disonore o caduta dell'immagine professionale agli stessi Iscritti;

Ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. la premessa ed il Regolamento per l'adesione alle proposte di agevolazione per gli Iscritti, approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 3 giugno 2013, sono da considerarsi parte integrante del presente accordo;
2. la Società, per la durata del presente accordo, si impegna ad offrire a tutti i Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili iscritti all'Ordine di Roma nello svolgimento della propria attività e comunque su tutti i servizi forniti in materia di RC Professionale le condizioni di cui alla presente scrittura privata, Tabella Premi, Vademecum e Condizioni Generali di Contratto allegati alla presente;
3. gli iscritti all'Ordine possono avvalersi delle Condizioni di favore sottoscrivendo presso qualsiasi Agenzia di GENERALI l'apposito modulo di adesione/questionario;
4. a fronte degli impegni assunti dalla Società, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma si impegna a divulgare, mediante comunicazione diretta a tutti i propri Iscritti il contenuto del presente accordo;
5. l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma si impegna altresì a pubblicare il contenuto del presente accordo sull'apposita pagina del sito Web istituzione dell'Ordine. E' parimenti data facoltà alla Società di pubblicizzare il presente accordo attraverso la propria pagina Web;
6. il presente accordo ha la durata di un anno solare a decorrere dalla data di sottoscrizione e non si rinnoverà tacitamente; ciascuna parte, qualora sussista una giusta causa potrà recedere dal presente accordo nel corso della sua esecuzione con preavviso di almeno trenta giorni, comunicato a mezzo di raccomandata A/R, facendo fede la data del timbro postale di partenza; è altresì data facoltà all'Ordine di recedere dal presente contratto, con le formalità in precedenza descritte, qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che la Società abbia assunto un atteggiamento lesivo degli interessi dei propri Iscritti;

7. la garanzia assicurativa per ciascun contratto avrà effetto dal giorno immediatamente successivo a quello della sottoscrizione della singola polizza e del pagamento del relativo premio, fermo restando che la validità della garanzia medesima non potrà essere in alcun caso anteriore alla data di decorrenza della polizza stessa.

Ogni singola polizza avrà la durata di due anni e non sarà tacitamente rinnovabile. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Alla scadenza del 2/do anno il contratto di assicurazione cessa senza previsione di notifica di alcuna disdetta da parte di entrambe le Parti che, comunque, si riservano di discuterne l'eventuale rinnovo;

8. ciascun Assicurato potrà recedere dal proprio contratto di assicurazione nei termini previsti dall'Art.2 - Proroga della assicurazione e periodo di assicurazione - 60 giorni - delle Condizioni Generali di Assicurazione del citato modello R50, fermo quanto previsto dal successivo art. 9 *Bonus - Malus*;

9. ogni singolo contratto di assicurazione di cui alla polizza sottoscritta da ogni singolo Assicurato avrà la durata di anni due senza alcuna previsione di tacito rinnovo.

Ogni singolo contratto viene stipulato nella forma *Bonus Malus*, la quale prevede ad ogni scadenza di annualità assicurativa la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri denunciati nel corso della durata contrattuale.

La durata contrattuale viene frazionata in Periodi di osservazione determinati come segue:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza del singolo contratto e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa;

periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

L'assicurazione prestata con ogni singolo contratto si articola in 9 Classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe -4 alla +4 secondo la Tabella dei coefficienti di premio sotto riportata. Tali coefficienti vanno applicati alla tariffa vigente al momento della scadenza annuale del contratto.

<i>Classe di merito</i>	<i>Coefficiente di classe</i>
-4	0,88
-3	0,91
-2	0,94
-1	0,97
0	1,00
1	1,25
2	1,50
3	1,75
4	2,00

A ciascuna Classe di merito corrisponde inoltre una specifica percentuale di scoperto anche in deroga a quella indicata all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione II - del mod. R50 secondo la Tabella degli scoperti sotto riportata:

<i>Classe di merito</i>	<i>Percentuale di scoperto</i>
-4	5% (con il minimo di €500,00 per ciascun terzo danneggiato)
-3	5% (con il minimo di €500,00 per ciascun terzo danneggiato)
-2	5% (con il minimo di €500,00 per ciascun terzo danneggiato)

-1	10% (con il minimo di €500,00 per ciascun terzo danneggiato)
0	10% (con il minimo di €500,00 per ciascun terzo danneggiato)
1	15% (con il minimo di €500,00 per ciascun terzo danneggiato)
2	15% (con il minimo di €500,00 per ciascun terzo danneggiato)
3	15% (con il minimo di €500,00 per ciascun terzo danneggiato)
4	15% (con il minimo di €500,00 per ciascun terzo danneggiato)

La nuova percentuale di scoperto si applica a tutti i sinistri denunciati successivamente al primo. Per i nuovi assicurati in caso di sinistro si applicherà la percentuale di scoperto corrispondente alla classe di merito contrattualmente assegnata.

All'atto della stipulazione del singolo contratto l'Assicurato deve dichiarare, tra l'altro, il numero di sinistri per i quali sia stata effettuata denuncia negli ultimi 5 anni, distinguendo tra l'ultimo anno ed i precedenti 4. Generali Italia valuta liberamente se accettare la richiesta e stipulare il contratto oppure se rifiutarla e non stipulare il contratto. In caso di stipulazione l'Assicurato sarà assegnato alla classe di merito di entrata corrispondente secondo le modalità indicate nella seguente tabella.

Numero sinistri nell'ultimo anno	0		1		2		3 o più	
Numero sinistri nei 4 anni precedenti all'ultimo	0-1	2-3+	0-1	2-3+	0-1	2-3+	0-1	2-3+
<i>Classe di assegnazione</i>								
	0	1	1	2	2	3	3	4

Alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa (successiva a quella della stipulazione), al singolo contratto viene assegnata una nuova Classe di merito in base alla seguente Tabella delle regole evolutive a seconda che, nel periodo di osservazione, Generali Italia abbia o meno ricevuto denunce di sinistro nel corso della durata contrattuale:

Numero sinistri nell'ultimo P.O.	0		1		2		3 o più	
<i>Classe di provenienza</i>	<i>Classe di assegnazione</i>							
-4	-4		-3		-2		-1	
-3	-4		-2		-1		-0	
-2	-3		-1		0		1	
-1	-2		0		1		2	
0	-1		1		2		3	
1	0		2		3		4	
2	1		3		4		4	
3	2		4		4		4	
4	3		4		4		4	

Nell'eventualità che un sinistro successivamente alla denuncia venga annullato, verrà ricalcolata l'attribuzione alla classe di merito come se tale sinistro non fosse mai stato denunciato. Non si darà luogo però ad alcun ricalcolo e restituzione di premio relativamente alle annualità precedenti.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, alla scadenza della prima annualità assicurativa successiva alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella Tabella delle regole evolutive; anche in questo caso non si darà luogo a conguagli di premio.

Nel caso di sostituzione del singolo contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto stesso e non si interrompe il Periodo di osservazione in corso con conseguente mantenimento della Classe di merito maturata. Diversamente si procede alla stipulazione di un contratto nuovo a tutti gli effetti.

In relazione a ciascun singolo contratto Generali Italia ha la facoltà di proporre all'Assicurato le nuove condizioni di premio determinate sulla base delle norme sopra indicate - applicabili alla successiva annualità assicurativa - con anticipo di almeno 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità. L'Assicurato, ricevuta la comunicazione con le nuove condizioni di premio, ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione a Generali Italia entro la data di scadenza della annualità assicurativa medesima. In tal caso il singolo contratto cessa di avere efficacia dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a detta scadenza.

Generali Italia rinuncia in caso di sinistro ad avvalersi di quanto disposto dall'art. 3 - Recesso (dell'Assicuratore) in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione di cui al modello R50;

10. il presente accordo si intenderà comunque risolto di diritto nei seguenti casi, che si elencano tassativamente:
 - a) mancato rispetto degli impegni e degli obblighi di cui ai punti n 1), 2), 4), 5) e 6);
 - b) qualsiasi comportamento di una delle due parti contrario a buona fede, correttezza e diligenza da cui consegua un danno per l'interesse e l'immagine dell'altra parte;
11. la parte che con il suo comportamento avrà dato luogo alla risoluzione dell'accordo sarà tenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non comunque cagionati all'altra parte;
12. clausole vessatorie - Tutte le clausole della presente Convenzione sono state oggetto di specifica trattativa fra le Parti e pertanto non sono applicabili gli artt. 1341 e 1342 del codice civile.
Costituisce parte integrante della presente Convenzione il modello R 50 contenente le Condizioni di Assicurazione;
13. ciascuna delle parti consente esplicitamente all'altra l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati; ciascuna delle parti consente esplicitamente all'altra di comunicare i propri dati a terzi, a condizione che tale comunicazione si renda strettamente necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente accordo, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dello stesso derivanti;
14. per la definizione delle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente scrittura privata, è stabilita la competenza esclusiva e inderogabile del Foro di Roma.

Letto, confermato, sottoscritto.

Roma, li 1.10.2013


MORLANO URBATO (TV)

GENERALI ITALIA SPA

I rappresentanti legali

Dott. Manlio Lostuzzi


Sig. Michele Corbo



ODCEC ROMA

Il Presidente

Dott. Mario Civetta





GENERALI

TARIFFA RC PROFESSIONALE RISERVATA AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA (ODCEC)

I premi minimi previsti dalla tariffa di seguito riportata, debbono intendersi quali *premi minimi anticipati regolabili ai rispettivi tassi sui ricavi professionali dei singoli assicurati.*

TARIFFA RISERVATA AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA (ODCEC)		
MASSIMALI IN EURO	PREMI MINIMI IMPONIBILI IN EURO	TASSI PROMILLE IMPONIBILI
250.000	500	12,50
500.000	750	17,00
1.000.000	1.200	22,00
1.500.000	1.400	25,50
2.000.000	1.625	28,00
2.500.000	1.900	30,00

CONDIZIONI PARTICOLARI FACOLTATIVE (CON VARIAZIONE DI PREMIO)

ESTENSIONI DI GARANZIA CHE COMPORTANO UN'INCREMENTO PERCENTUALE (+%) DEI TASSI DI REGOLAZIONE DELLA RELATIVA TARIFFA

CODICE	CLAUSOLE ACCESSORIE	AUMENTO
3004	Funzioni SINDACO	30%
3005	Funzioni Curatore/Liquidatore	10%
3006	Studio associato	5%
3014	Visto di Conformità (visto leggero)	20%
NEW	Visto di Conformità Certificazione Tributaria (visto pesante)	30%
T021	Tutela Legale sono previsti massimali per sinistro di euro 8.000 o 15.000	SOVRAPREMIO rispettivamente di Euro 130 e 190 comprese Imposte (21,25%)
NEW	Errori Progressi Anni 5	15%



GENERALI

ESTENSIONI DI GARANZIA CHE COMPORTANO UNO SCONTO PERCENTUALE (-%) DEI TASSI DI REGOLAZIONE DELLA RELATIVA TARIFFA. (fermi i premi minimi previsti)

CODICE	CLAUSOLE ACCESSORIE	SCONTO
3001	No sanzioni amministrative	-15%
3002	No omissioni e ritardi	-35%
3003	No errori pregressi	-10%
3010	No Legge Privacy	-10%
3016	Maggiorazione scoperto	-20%



GENERALI

**LA PROPOSTA ASSICURATIVA DI GENERALI ITALIA S.p.A.
PER LA RC PROFESSIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
ISCRITTI ALL'ORDINE DI ROMA**

CONDIZIONI ACCORDATE IN **VIA ESCLUSIVA** AI SOLI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA

VANTAGGI

- Polizza di durata biennale *senza tacito rinnovo*;
- *Elevazione gratuita a 5 anni (anziché 3) del termine previsto per cessazione dell'attività* (lettera e, Art.2) ;
- *Elevazione con sovrappremio a 5 anni (anziché 3) del termine previsto all'art. 8 "Errori Progressi"*.
- Possibilità di recesso nei termini previsti dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Polizza con preavviso di 60giorni salvo quanto diversamente previsto dalla *Clausola Bonus Malus*;
- **BONUS MALUS**
 - Ogni singolo contratto viene stipulato nella forma Bonus Malus, la quale prevede ad ogni scadenza di annualità assicurativa la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri denunciati nel corso della durata contrattuale. La durata contrattuale viene frazionata in *Periodi di osservazione* determinati come segue:
 - 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza del singolo contratto e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
 - periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.L'assicurazione prestata con ogni singolo contratto si articola in 9 *Classi di merito* corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe -4 alla +4 secondo la *Tabella dei coefficienti di premio* sotto riportata. Tali coefficienti vanno applicati alla tariffa vigente al momento della scadenza annuale del contratto.
 - In relazione a ciascun singolo contratto Assicurazioni Generali SpA ha la facoltà di proporre all'Assicurato le nuove condizioni di premio determinate sulla base delle norme sopra indicate - applicabili alla successiva annualità assicurativa - con anticipo di almeno 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità. L'Assicurato, ricevuta la comunicazione con le nuove condizioni di premio, *ha facoltà di recedere dal contratto*, dandone comunicazione a Generali Italia S.p.A. entro la data di scadenza della annualità assicurativa medesima. In tal caso il singolo contratto cessa di avere efficacia dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a detta scadenza.
- **RINUNCIA RECESSO DELL'ASSICURATORE;**
Generali Italia S.p.A *rinuncia* in caso di sinistro di avvalersi di quanto disposto dall'art. 3 – Recesso (dell'Assicuratore) in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione di cui al modello R50.

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Milano Veneto (Ps), Via Montenapoleone, 16 - CAP 20121 - Tel. 02 5802111 - Fax 02 5802009
www.generali.it - e-mail: info@generali.it - post.generaliitalia@post.assicurazioni.it



C.F. e n. reg. del Registro Imprese di Milano n. 01089920084 - Partita IVA n. 02090831007 - Capitale Sociale Euro 1.215.025.100,00 (i.v.) - Società iscritta all'Albo delle imprese IVA n. 1/0021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Anonima italiana Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, controllato da Assicurazioni Generali S.p.A. del gruppo assicurativo.





GENERALI

LE CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA RC PROFESSIONALE MOD. R50 DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

La polizza è costituita da tre sezioni:

1. La prima riguarda le **Condizioni Generali di Assicurazione**;
Esse contengono le **DEFINIZIONI** e gli articoli che disciplinano gli obblighi contrattuali tra le parti, **SEZIONE I NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO**;
2. La seconda riguarda la **SEZIONE II - OGGETTO E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE** che disciplinano le garanzie prestate, il rischio;
3. La terza riguarda le **CONDIZIONI PARTICOLARI** che disciplinano ulteriori **garanzie opzionali** che integrano o limitano le garanzie prestate.

Generali Italia S.p.A. - Sede Sociale: Via Salaria, 459 - 00198 Roma - Tel. 06/49811 - Fax 06/49811
www.generali.it - email: info@generali.it - post.generali@generali.it



Generali Italia S.p.A. è un'azienda a partecipazione paritetica tra Assicurazioni Generali S.p.A. e Gruppo Generali S.p.A.
Generali Italia S.p.A. è un'azienda a partecipazione paritetica tra Assicurazioni Generali S.p.A. e Gruppo Generali S.p.A.
Generali Italia S.p.A. è un'azienda a partecipazione paritetica tra Assicurazioni Generali S.p.A. e Gruppo Generali S.p.A.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI (prima pagina)

Riguardano il significato attribuito convenzionalmente dalle parti

SEZIONE I NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

Riguardano:

- **pagamento del premio** e le modalità, la decorrenza della garanzia (Art. 1);
- **proroga dell'Assicurazione** ed i termini di disdetta 60 giorni (Art. 2);
- **recesso dell'Assicuratore** in caso di sinistro entro 60 giorni dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo (Art. 2);
- **denuncia dei sinistri** entro 3 giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza (Art. 4);
- **gestione delle vertenze di danno** – spese di resistenza, entro $\frac{1}{4}$ del massimale (Art. 5);
- **adempimenti in ordine al rischio**; riguardano le dichiarazioni circa:
 - **aggravamento di rischio** (Art.6);
 - **diminuzioni del rischio** (Art.7);
 - **altre assicurazioni** (Art.8).
- **regolazione del premio**: riguarda le regole per la gestione dei parametri variabili, sulla base dei quali viene calcolato il relativo premio (Art.9);
- **informazioni sul rischio**: riguarda la possibilità dell'Assicuratore di effettuare verifiche e controlli e l'Assicurato è tenuto a fornire le relative documentazioni (Art.10);
- **disposizioni diverse** riguardano:
 - **modifiche dell'assicurazione, da farsi per iscritto** (Art.11);
 - **oneri fiscali** (Art.12);
 - **rinvio alle norme di legge, per quanto non diversamente regolato dal contratto** (Art.13).

SEZIONE II OGGETTO E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE

Riguardano:

- **le perdite patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale di Dottore Commercialista o Esperto Contabile, così come disciplinata dalla Legge 24 febbraio 2005 n. 34 (Art.1). La garanzia comprende inoltre:
 - **il fatto dei collaboratori**, dei dipendenti e dei praticanti dello studio (lettera a, Art.1);
 - **la proprietà ed uso degli elaboratori elettronici** per la registrazione ed elaborazione dei dati (lettera b, Art.1);
 - **la trasmissione telematica delle dichiarazioni** (lettera b, Art.1);
 - **i danni materiali** derivanti da perdite e distruzione di atti e documenti, limitatamente al costo di rifacimento degli stessi (lettera c, Art.1);
 - **deterioramento, incendio o furto dei supporti consegnati all'Assicurato** per l'elaborazione, limitatamente alle spese per il rimpiazzo degli stessi (lettera c, Art.1).

- **norme speciali** riguardano:
 - le perdite patrimoniali derivanti da **omissioni o ritardi** (lettera a, Art.2);
 - le perdite patrimoniali derivanti da **sanzioni amministrative**, del cui pagamento l'Assicurato non sia obbligato in solido con il Cliente (lettera b, Art.2);
 - le perdite patrimoniali derivanti da **errato trattamento dei dati** ex D.lgs 196/2003 Privacy (lettera c, Art.2);
 - le perdite patrimoniali per errori commessi **nell'attività di pagamento di tributi e contributi** tramite modello telematico **F24** (lettera d, Art.2).

- **regime temporale** è il **Claims Made** e riguarda:
 - **l'inizio e termine dell'assicurazione**; la garanzia è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, **sempreché originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo** (Art.7);
 - **errori pregressi**; la garanzia è altresì operante per le richieste di risarcimento conseguenti a fatti posti in essere dall'Assicurato **nei tre anni antecedenti la data di effetto dell'assicurazione** (Art.8);
 - **cessazione dell'attività (postuma)**, dovuta a limiti di età, malattia o morte intervenute durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, **la garanzia vale per le richieste pervenute all'Assicurato od ai suoi aventi diritto nei tre anni successivi alla cessazione dell'attività** (lettera e, Art.2).

- **validità dell'assicurazione**, subordinata al possesso da parte dell'Assicurato e delle persone della cui opera questi si avvale dei requisiti previsti da Legge per l'attività svolta (Art.3).

- **soggetti non considerati terzi**: le persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o di carattere societario (Art.4).

- **Limitazioni;** sono escluse dall'assicurazione le perdite patrimoniali:
 - previste all'Art.5;
 - i danni di cui all'Art.6 - *Rischi atomici ed inquinamento*;
 - *responsabilità concorrente o solidale* di più Assicurati, anche con altri soggetti (Art.9);
 - *scoperto* del 10% con il minimo di Euro 500,00 per ogni terzo danneggiato (Art.11).

- **operatività territoriale:** Stati membri dell'Unione Europea, Svizzera, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'adempimento di obbligazioni regolate dalle leggi di tali Paesi (Art.10).

CONDIZIONI PARTICOLARI FACOLTATIVE

Estensioni di garanzia che comportano un incremento di premio

FUNZIONI DI SINDACO:

- *in imprese industriali o commerciali costituite in forma di società di capitali, non quotate sui mercati regolamentati;*
- *fino a 10 incarichi ricoperti in ciascuna annualità;*
- *no incarichi ricoperti precedentemente ed esauriti al momento della sottoscrizione della polizza;*
- *no incarichi ricoperti in società sottoposte a procedure concorsuali (cfr. testo allegato).*

FUNZIONI DI CURATORE FALLIMENTARE E LIQUIDATORE NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO:

- *fino a 10 incarichi ricoperti in ciascuna annualità;*
- *no incarichi ricoperti precedentemente ed esauriti al momento della sottoscrizione della polizza (cfr. testo allegato).*

STUDIO ASSOCIATO (cfr. testo allegato).

VISTO DI CONFORMITA' (VISTO LEGGERO):

- *visto di conformità ex art.10, comma 7, Legge n. 102 3 agosto 2009;*
 - *visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali ex art.35, D.lgs 241 del 9 luglio 1997.*
- (cfr. testo allegato).

VISTO DI CONFORMITA' - CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA (VISTO PESANTE):

- *visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali ex art.22, DM 164 del 31 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. (cfr. testo allegato).*

GARANZIA ERRORI PREGRESSI:

- *elevazione a cinque anni del termine previsto all'art. 8.*
- (cfr. testo allegato).

GARANZIA SPESE LEGALI E PERITALI (CLAUSOLA TOZO)

(cfr. testo allegato).

Esclusioni di garanzia che comportano uno sconto

ESCLUSIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE
(cfr. testo allegato).

ESCLUSIONI DANNI IMPUTABILI AD OMISSIONI O RITARDI
(cfr. testo allegato).

ESCLUSIONI ERRORI PREGRESSI
(cfr. testo allegato).

ESCLUSIONI VIOLAZIONI PRIVACY
(cfr. testo allegato).

MAGGIORAZIONE SCOPERTO:
o scoperto 20% con il minimo di Euro 2.500,00 ed il massimo del 4% del massimale di polizza.
(cfr. testo allegato).


mod. R50-CA



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Contraente :

Polizza n°:



mod. R50-CA

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Società	Assicurazioni generali S.p.A.
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Polizza	il documento che prova l'assicurazione.
Sinistro	la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l'assicurazione.
Danni corporali	morte o lesioni personali.
Danni materiali	distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Perdite patrimoniali	i pregiudizi economici che non siano la conseguenza di danni materiali o danni corporali.
Franchigia	la parte del danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoperto	la parte del danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

mod. R50-CA

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE I NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

EFFETTO E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Effetto e durata dell'assicurazione e mezzi di pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo RID, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

Art. 2 - Proroga dell'assicurazione e periodo dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 3 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di contratto e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con

preavviso di trenta giorni. In tal caso se il premio non è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, la Società mette a disposizione dell'Assicurato la parte di premio, al netto dell'imposta e di eventuali contributi di legge, relativa al periodo di rischio non corso.

SINISTRI

Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'assicurato *In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).*

Gestione delle vertenze di danno - spese di resistenza *La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorre, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe ed ammende né delle spese di giustizia penale.*

ADEMPIMENTI ORDINE AL RISCHIO

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio *L'assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente che, anche agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893, 1894, 1897 e 1898 del Codice Civile, formano parte integrante della presente assicurazione. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.*

Diminuzione del rischio *Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.*

Altre assicurazioni *Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri.*

Art. 10	
Regolazione del premio	<p>Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria a norma dell'art. 1 che precede, sulla base dell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.</p> <p>A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori; - del volume d'affari (fatturato con esclusione dell'IVA); - degli altri elementi variabili previsti in polizza. <p>La differenza, risultante dalla regolazione, deve essere pagata entro 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.</p> <p>Se il Contraente o l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine, non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giurisdizionalmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.</p> <p>Per i contratti scaduti, se il Contraente o l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto ad agire giurisdizionalmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.</p> <p>Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo di almeno uno degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.</p>
Art. 11	
Informazione sul rischio	<p>La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli e il Contraente o l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e a esibire le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi) anche ai fini di cui al precedente Art. 9.</p>
DISPOSIZIONI DIVERSE	
Art. 11	
Modifiche della assicurazione	<p>Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.</p>
Art. 12	
Oneri fiscali	<p>Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.</p>
Art. 13	
Rinvio alle norme di legge	<p>Per quanto non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge.</p>

mod. R50-CA

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE II OGGETTO E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE

ART. 1 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ED OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali, involontariamente o direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio della professione di:

DOTTORE COMMERCIALISTA svolta nei modi e nei termini previsti dalla Legge 24 febbraio 2005 n 34 nel testo in vigore alla data di effetto del presente contratto.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- a. per fatto del:
 - collaboratori, sostituti di concetto o dipendenti facenti parte dello studio,
 - praticanti limitatamente all'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato;
- b. dalla proprietà ed uso di elaboratori elettronici impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività professionali per le quali è prestata l'assicurazione, in relazione alla:
 - registrazione ed elaborazione di dati finalizzata alle operazioni di calcolo e stampa, utilizzando software di terzi, sulla base di dati ed indicazioni fornite dai clienti,
 - trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando sistema informatico che consenta all'Amministrazione finanziaria la ricezione delle stesse secondo le modalità prescritte dalla legge e/o dai regolamenti;
- c. per i danni materiali cagionati a terzi:
 - dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o incendio, limitatamente al costo di rifacimento dei documenti;
 - dal deterioramento, incendio o furto dei supporti consegnati all'Assicurato dai suoi clienti per la registrazione e l'elaborazione, sempreché sia disponibile una copia del supporto che consenta il ripristino della procedura e dei dati; la Società risponde unicamente delle spese sostenute per il rimpiazzo dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti, con esclusione di tutte le spese supplementari anche se contrattualmente a carico dell'Assicurato (tempi supplementari di elaborazione, di studio, di analisi e di programma, ecc.).

Art. 2 - NORME SPECIALI

a. Omissioni e ritardi

Per le perdite patrimoniali derivanti da omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività assicurate, l'assicurazione viene prestata nell'ambito del massimale annuo di polizza (riportato nel frontespizio alla voce Massimali), fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari ad 1/2 del massimale stesso con il massimo comunque di Euro 750.000,00 fermo quanto diversamente stabilito dalle Condizioni Particolari (Funzioni di sindaco in imprese industriali o commerciali costituite in forma di società di capitali e/o revisore dei conti e Funzioni di curatore fallimentare - liquidatore giudiziario) ove richiamate.

b. Sanzioni amministrative

Per le perdite patrimoniali derivanti dall'irrogazione di sanzioni, l'assicurazione opera a condizione che si tratti di sanzioni amministrativa e che l'Assicurato non sia obbligato, anche in solido con il cliente, al pagamento della stessa.

La garanzia è prestata nell'ambito del massimale annuo di polizza (riportato nel frontespizio alla voce Massimali), fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari ad 1/2 del massimale stesso con il massimo comunque di Euro 750.000,00.

c. Legge Privacy (D. Lgs. n. 196/2003)

Per le perdite patrimoniali derivanti da errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali, l'assicurazione opera:

- limitatamente a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo e sempreche' l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme che regolano la materia per la responsabilita' civile derivante all'Assicurato ai sensi del d.Lgs n.196/2003 e successive modifiche e integrazioni;
- nell'ambito del massimale annuo di polizza (riportato nel frontespizio alla voce Massimali), fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro per anno assicurativo, pari a 1/3 del massimale stesso con il massimo comunque di euro 800.000,00.

d. Pagamenti on line per titolari di partita I.V.A. (MOD. F24)

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali causate a terzi, compresi clienti, da errori di digitazione commessi nell'attivita' di pagamento di tributi e contributi tramite modello telematico F24, cosi' come previsto dall'Art.37, comma 49 della L.4 agosto 2006, n.248. La presente garanzia e' operante subordinatamente al possesso, da parte dell'Assicurato e/o delle persone da esso designate, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento dell'attivita' per la quale e' prestata la presente Assicurazione.

Dalla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni derivanti da:

- accordi stipulati tra l'Assicurato e il cliente che esulino dalle prescrizioni imposte dalla presente legge;
- mancata o inadeguata sussistenza di fondi nel conto corrente del cliente.

In caso di piu' richieste di risarcimento originate da un medesimo fatto, la data della prima richiesta sara' considerata come data di tutte le richieste, fermo quanto previsto dal presente contratto circa la denuncia dei sinistri.

A tal fine, plu' richieste di risarcimento originate da uno stesso fatto sono considerate unico sinistro. La presente estensione di garanzia e' prestata nell'ambito del massimale annuo previsto dall'Art.2 lett. b) delle Condizioni Particolari di polizza.

e. Cessazione dell'attivita'

In caso di cessazione dell'attivita' da parte dell'Assicurato (intervenuta durante il periodo di efficacia della garanzia per raggiungimento di limiti di eta', malattia o morte), l'assicurazione, ad integrazione di quanto previsto dal successivo art. 7, vale per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della garanzia e pervenute per la prima volta all'Assicurato, od ai suoi aventi diritto, nei cinque anni successivi alla cessazione dell'attivita', sempreche' denunciate alla Societa' nei modi, limiti e termini previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione I - Norme che regolano il contratto.

Per la presente estensione di garanzia il massimale annuo di polizza (riportato nel frontespizio alla voce Massimali) rappresenta il limite di esposizione della Societa' per l'intero periodo di copertura successivo alla cessazione dell'attivita'.

Art. 3 - VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione e' valida subordinatamente all'iscrizione dell'Assicurato nell'Albo del relativo Registro, Ordine o Collegio ove prevista, ed al possesso da parte dello stesso e delle persone della cui opera questi si avvale, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attivita' per le quali e' prestata l'assicurazione.

Salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni di assicurazione, il verificarsi di una condizione che determini in capo all'Assicurato la sospensione o la cancellazione/radiazione dall'Albo, determina, nei suoi confronti, rispettivamente la sospensione o la risoluzione dell'assicurazione.

Art. 4 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b. i collaboratori, gli ausiliari, i dipendenti ed i praticanti e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c. la società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lett. a) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore od esercitino il controllo sociale;
- d. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio, l'amministratore e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a).

Art. 5 - ESCLUSIONI

Sono escluse dall'assicurazione le perdite patrimoniali conseguenti all'irrogazione di sanzioni amministrative, salvo quanto previsto dall'Art. 2 lett. b) della presente sezione, nonché quelle derivanti:

- a. dalla sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- b. dal trattamento di dati personali, ad eccezione di quanto previsto al precedente articolo 2 lett. c), o dalla divulgazione di fatti o notizie coperta dall'obbligo del segreto professionale;
- c. da inadempimento di obbligazioni volontariamente assunte eccedenti quelle imposte dalla legge;
- d. da operazioni dalle quali sia derivata all'Assicurato od a terzi un'indebita percezione di utilità;
- e. da attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni, contributi, nonché di quanto in genere riguardante l'accesso a mezzi finanziari, licenziamenti, Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria e/o in Deroga, messa in mobilità e sicurezza sul lavoro;
- f. dall'attività peritale e di stima, di certificazione dei bilanci e sottoscrizione delle relazioni collegate; dall'attività di gestione di patrimoni, consulenza organizzativa, finanziaria, strategica o di alta direzione (quale l'assistenza per l'individuazione di obiettivi aziendali, analisi degli investimenti e programmi di diversificazione, fusioni, cessioni o acquisizioni di aziende, ecc.);
- g. da attività svolta nell'ambito o per conto di Centri di Assistenza Fiscale (CAF o CAAF);
- h. dall'espletamento di incarichi giudiziari, nonché di amministratore, curatore fallimentare, liquidatore, sindaco, revisore contabile, arbitro, componente di commissioni tributarie, componente dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs 231/01.

Art. 6 - RISCHI ATOMICI, INQUINAMENTO, AMIANTO E CAMPI ELETTROMAGNETICI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.).

Sono esclusi altresì i danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinata; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento.

Sono esclusi altresì dall'assicurazione i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amiante o prodotti contenenti l'amiante, nonché i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.

Art. 7 - INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione sempreché originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo e denunciate nei termini previsti dall'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione I.

Qualora l'errore si protragga nel tempo o si realizzi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto o fatto.

Peraltro nell'eventualità che la presente polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con la Società per il medesimo rischio e con la medesima disciplina della validità temporale della garanzia, l'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.

Art. 8 - ERRORI PREGRESSI

L'assicurazione e' altresì operante, sempreche' la presente polizza non sostituisca altra in corso con la Societa' per il medesimo rischio, per le richieste di risarcimento conseguenti a fatti posti in essere dall'Assicurato nei tre anni antecedenti la data di effetto dell'assicurazione sempreche' la richiesta di risarcimento:

- non sia assistita da coperture assicurative in essere con altri assicuratori anteriormente alla data di effetto della presente assicurazione;
- venga presentata per la prima volta all'Assicurato decorso sei mesi dalla data di effetto dell'assicurazione, purché entro il periodo di efficacia della stessa;
- non consegua a fatti, situazioni, circostanze od atti illeciti che alla data di stipulazione della presente assicurazione erano noti al Contraente o ad uno o piu' Assicurati ovvero che potevano, da essi, ragionevolmente essere previsti (artt. 1892 e 1893 c.c.).

Art. 9 - PLURALITA' DI ASSICURATI - RESPONSABILITA' SOLIDALE

Il massimale stabilito in polizza per ogni richiesta di risarcimento rappresenta il limite di esposizione della Societa' anche in caso di responsabilita' concorrente o solidale di piu' Assicurati.

Nel caso di responsabilita' concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all' Assicurato in ragione della gravita' della propria colpa, mentre e' escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarieta'.

Art. 10 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i fatti commessi nel territorio degli Stati membri dell'Unione Europea, della Svizzera, della Citta' del Vaticano e della Repubblica di S. Marino nell'adempimento di obbligazioni regolate dalla legge di tali Paesi e sempre che sia competente a decidere l'Autorita' Giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto sostanziale e processuale.

Art. 11 - SCOPERTO

Per quanto non diversamente disciplinato, l'assicurazione e' prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto per ogni terzo danneggiato di Euro 500,00.

CONDIZIONI PARTICOLARI

NESSUNA

Lo spazio che segue nella presente pagina è lasciato intenzionalmente bianco.



GENERALI
Assicurazioni Generali

SICUREZZA. SEMPRE E OVUNQUE.

Direzione per l'Italia - 31021 Biadene Veneta, via Marzoban 14 - telefono 041 5492111 - fax 041 948509 - sito internet: www.generali.it - email: info@generali.it



Società costituita nel 1821 a Trieste - Capitale sociale € 1.866.870.283,00 interamente versato - Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 3 - Codice fiscale e Registro Imprese: 00079766388 - Iscritta al numero 1.00783 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Generali, iscritta al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi



GENERALI

CONDIZIONI PARTICOLARI FACOLTATIVE (CON VARIAZIONE DI PREMIO)

ESTENSIONI DI GARANZIA CHE COMPORTANO UN INCREMENTO

CI. 3004 - FUNZIONI DI SINDACO IN IMPRESE INDUSTRIALI O COMMERCIALI COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETA' DI CAPITALI (+ 30%)

A parziale deroga di quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione II, l'assicurazione è estesa a quanto l'Assicurato, nella qualità di sindaco di società di capitali non quotate su mercati regolamentati, aventi ad oggetto attività industriali o commerciali, sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile - anche per fatto di collaboratori di cui si avvale ai sensi di legge - di perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori, documentati dai verbali o dalle relazioni obbligatorie del collegio sindacale, commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge e non costituenti oggetto di funzioni delegate.

Dalla presente estensione di garanzia sono escluse le perdite patrimoniali derivanti da fatti dolosi. La presente estensione di garanzia è prestata, nell'ambito del massimale annuo di polizza (riportato nel frontespizio alla voce Massimali), fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari ad 1/3 del massimale stesso con il massimo comunque di Euro 500.000,00 e con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 5.000,00.

Per quanto non espressamente derogato resta fermo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.

In relazione a quanto precede ed agli incarichi ricoperti nelle Società riportate nel frontespizio di polizza, l'Assicurato dichiara a sensi degli art. 1892 e 1893 c.c.:

- di non essere a conoscenza di fatti, situazioni, circostanze od atti illeciti che possano dare luogo a richieste di risarcimento;
- di non aver ricevuto richieste di risarcimento nell'ultimo quinquennio;
- nessuna delle società di seguito riportate sono o sono state sottoposte a procedure concorsuali e/o liquidazione.

La garanzia vale per l'espletamento massimo di n. 10 incarichi ricoperti nel corso di ciascuna annualità nelle società indicate sul retro del frontespizio di polizza.

La garanzia non vale per gli incarichi ricoperti precedentemente ed esauriti al momento della sottoscrizione della presente polizza.

CI. 3005 FUNZIONI DI CURATORE FALLIMENTARE E LIQUIDATORE NELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO (+10%)

A parziale deroga di quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione II, l'assicurazione vale per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dei doveri propri dell'organo esecutivo dell'ufficio fallimentare di:

- Curatore fallimentare;
- Liquidatore dell'attivo fallimentare.

Dalla presente estensione di garanzia sono comunque escluse le perdite patrimoniali derivanti da:

- fatti dolosi o da atti di natura meramente discrezionale;
- errori od omissioni nella valutazione sul merito delle cause del fallimento e delle modalità di gestione e controllo dell'impresa.

La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza



GENERALI

di un fatto dei delegati e/o coadiutori, escluso il fallito, nominati in ottemperanza alle disposizioni normative in vigore.

La presente estensione di garanzia è prestata, nell'ambito del massimale annuo di polizza (riportato nel frontespizio alla voce Massimali), fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari ad 1/3 del massimale stesso con il massimo comunque di Euro 500.000,00 e con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 5.000,00.

Per quanto non espressamente derogato resta fermo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.

In relazione a quanto precede ed agli incarichi riportati nel frontespizio di polizza, l'Assicurato dichiara a sensi degli art. 1892 e 1893 c.c.:

- di non essere a conoscenza di fatti, situazioni, circostanze od atti illeciti che possano dare luogo a richieste di risarcimento;
- di non aver ricevuto richieste di risarcimento nell'ultimo quinquennio.

La garanzia vale per l'espletamento massimo di n. 10 incarichi ricoperti nel corso di ciascuna annualità nelle società indicate sul retro del frontespizio di polizza.

La garanzia non vale per gli incarichi ricoperti precedentemente ed esauriti al momento della sottoscrizione della presente polizza.

Ci. 3006 - STUDIO ASSOCIATO (+5%)

Si prende atto che l'attività per la quale è prestata l'assicurazione è esercitata in forma associata, con

studio avente sede in e costituito tra i seguenti professionisti:

.....
.....
.....
.....
.....

che agli effetti della presente assicurazione assumono la qualifica di "Assicurati".

I limiti di risarcimento indicati in polizza sono riferiti alla globalità dei professionisti operanti in forma associata.

Ad integrazione di quanto disposto dall'Art. 4 (Soggetti non considerati terzi) delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione II, non sono considerati terzi:

- gli Assicurati fra loro,
- le persone che si trovano con gli Assicurati nei rapporti di parentela di cui alla lett. a) dell'Art. 4 suindicato.

Ci. 3014 VISTO DI CONFORMITA' (visto leggero) (+20%)

A complemento di quanto previsto in atti, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori personalmente commessi nell'espletamento dell'attività di:

- apposizione del visto di conformità secondo quanto previsto all'art. 10 comma 7 della Legge n. 102 del 3 Agosto 2009;
- prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 09/07/1997.

La presente garanzia è operante subordinatamente al possesso da parte del Contraente/Assicurato dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento dell'attività per la quale è prestata la presente Assicurazione.



GENERALI

La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari ad € 1.050.000, massimale che costituisce copertura assicurativa autonoma per l'esercizio dell'attività sopra individuata.

L'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto che il massimale è adeguato al numero dei contribuenti assistiti ed al numero dei visti di conformità rilasciati.

Ad ogni scadenza annuale del contratto, la Società si riserva la facoltà, su richiesta dell'Assicurato ed a condizioni da determinarsi, di adeguare il massimale di polizza come da indicazioni dell'Assicurato stesso.

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione sempreché originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo e denunciate nei termini previsti dall'Art.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione I - Norme che regolano il contratto.

Relativamente alla presente estensione di garanzia, il massimale ivi previsto rappresenta anche il limite di esposizione della Società per sinistro ed anno assicurativo successivo alla cessazione del contratto.

Qualora il sinistro si realizzi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 4 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI - SEZ. II, non sono considerati terzi lo Stato e la Pubblica Amministrazione.

Resta tra le parti convenuto che il risarcimento del danno, se spettante a termini di polizza, verrà corrisposto al terzo danneggiato per intero e la Compagnia recupererà la franchigia e/o scoperto previsti in polizza direttamente dall'Assicurato.

APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA' - CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA ASSISTENZA FISCALE EX ART. 22 DEL D.M. 164 DEL 31.05.1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (visto pesante) (+30%)

A complemento di quanto previsto in atti, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori personalmente commessi nell'espletamento dell'attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 22 del D.M. n. 164 del 31.05.1999 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente garanzia è operante subordinatamente al possesso da parte dell'Assicurato dott.

dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento dell'attività per la quale è prestata la presente Assicurazione.

La presente estensione di garanzia è prestata nei limiti previsti dalla presente polizza fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari ad € 1.050.000.

L'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto che il massimale è adeguato al numero dei contribuenti assistiti ed al numero dei visti di conformità rilasciati.

Ad ogni scadenza annuale del contratto, la Società si riserva la facoltà, su richiesta dell'Assicurato ed a condizioni da determinarsi, di adeguare il massimale di polizza come da indicazioni dell'Assicurato stesso.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di efficacia della garanzia e pervenute per la prima volta



GENERALI

all'Assicurato, od ai suoi aventi diritto, nei cinque anni successivi alla cessazione del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, sempreché denunciate alla Società nei modi, limiti e termini previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione I - Norme che regolano il contratto. Relativamente alla presente estensione di garanzia, il massimale ivi previsto rappresenta anche il limite di esposizione della Società per sinistro ed anno assicurativo successivo alla cessazione del contratto.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 4 -- **SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI** - SEZ. II, non sono considerati terzi lo Stato e la Pubblica Amministrazione.

Resta tra le parti convenuto che il risarcimento del danno se spettante a termini di polizza, verrà corrisposto al terzo danneggiato per intero e la Compagnia recupererà la franchigia e/o lo scoperto previsti in polizza direttamente dall'Assicurato.

Fermo il resto.

CI. T020 - GARANZIA SPESE LEGALI E PERITALI (con sovrappremio non regolabile)

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato, entro il limite massimo di euro per sinistro ed alle Condizioni che seguono, l'onere relativo alle spese per assistenza giudiziale in ogni stato e grado, avanti qualsiasi sede ed Autorità - nonché extragiudiziale, peritale ed investigativa per la tutela degli interessi dell'Assicurato, in conseguenza di un fatto involontario di natura extracontrattuale inerente all'attività professionale dichiarata in polizza.

L'assicurazione è inoltre prestata a favore dei familiari dell'Assicurato che prestino la loro collaborazione nello studio professionale dichiarato in polizza e dei suoi dipendenti i quali subiscano, nell'espletamento di tale attività, danni alla persona o a cose per fatti illeciti commessi da terzi ovvero commettano reati colposi per i quali siano perseguiti penalmente.

L'assicurazione è altresì operante per le controversie individuali di lavoro esperite nei confronti dell'Assicurato da propri dipendenti iscritti nel libro unico del lavoro nonché per le controversie relative alla locazione od alla proprietà dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività.

Ai fini della presente garanzia per Sinistro si intende l'evento per il quale l'Assicurato denuncia una violazione di una norma di legge o di un diritto.

Art. 2 - Validità temporale

La garanzia vale per gli eventi che hanno avuto origine durante il periodo di validità del contratto, denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Fermo quanto disposto dal comma precedente, si conviene tra le parti che qualora il fatto si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considererà un unico sinistro avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la controversia.

Art. 3 - Estensione territoriale

La garanzia vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio di tutti gli Stati Europei.

Art. 4 - Esclusioni

La garanzia non è operante, salvo patto in deroga, per le controversie aventi ad oggetto:

- a) materia contrattuale, salvo quanto previsto dal precedente Art. 1, ovvero recupero di crediti relativi a prestazioni o forniture effettuate dall'Assicurato;
- b) fatti originati dalla circolazione di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni;



GENERALI

- c) violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo o risse alle quali l'Assicurato abbia preso parte;
- d) violazioni civili o penali relative a rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza;
- e) violazioni civili o penali relative a contraffazioni di marchio, diritto d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale e violazioni di norme di diritto tributario e fiscale;
- f) violazioni civili e penali derivanti da detenzione od impiego di sostanze radioattive o da contaminazione o inquinamento, da qualsiasi causa originati, atmosferico, di acque, terreni e colture.

Le esclusioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dei familiari e dipendenti dell'Assicurato.

Art. 5 - Gestione del sinistro - Libera scelta del legale, del consulente e del perito

La Società si impegna a svolgere ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della vertenza.

Qualora non sia stato possibile pervenire alla definizione della vertenza, l'Assicurato potrà indicare alla Società, per la ulteriore tutela dei suoi interessi, il nominativo di un legale di fiducia scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti. L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito dalla Società e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura. Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del legale, del consulente e del perito.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o del ricorso al giudice superiore, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale, del consulente e del perito nonché del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale.

Presentata alla Società la denuncia del sinistro, l'Assicurato non potrà dare corso ad azioni né raggiungere accordi od addivinare alla definizione di vertenze senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese, competenze ed onorari sostenuti dalla Società.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e documenti occorrenti ed a regolarizzarli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 6 - Liquidazione del sinistro

La liquidazione del sinistro avverrà esclusivamente a definizione della vertenza.

La Società non è tenuta a corrispondere anticipi all'Assicurato o a pagare acconti ai legali ed ai periti incaricati.

In caso di condanna, soccombenza o di transazione che comporti onorari, tutte le spese legali e peritali, comprese quelle liquidate in favore dell'altra parte, saranno ad esclusivo carico della Società, ad esaurimento di quanto eventualmente a carico di altro assicuratore.

Rimarranno invece a carico dell'Assicurato le pene pecuniarie inflitte dal Giudice, le multe, ammende ed obblazioni, le spese di amministrazione e di giustizia penale, tutti gli oneri fiscali nonché le spese per la registrazione di sentenze.

Art. 7 - Coesistenza con garanzia Responsabilità Civile

Qualora la garanzia di Responsabilità Civile Professionale o altro contratto di assicurazione di Responsabilità Civile offra copertura ai medesimi fatti di cui alla presente garanzia di Spese legali e peritali, quest'ultima opererà ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla garanzia di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza.

In particolare, le garanzie di cui alla presente Sezione esplicheranno effetto solo qualora si cessato l'interesse dell'Assicuratore di Responsabilità Civile alla gestione della vertenza e siano stati da questi adempiti gli obblighi di cui all'art. 1917, 3° comma del codice civile.

Art. 8 - Altre condizioni di assicurazione

Relativamente alla presente garanzia:



GENERALI

- si intendono operanti gli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione I ad eccezione dell'art. 5 (Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza) e dell'art. 9 (Regolazione del premio) che si intendono non operanti;
- si intendono non operanti gli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione II, nonché le Condizioni Particolari diverse dalla presente e da quelle che individuano l'/gli Assicurato/i.

Art. 9 – Premio

Il premio della presente garanzia si intende fissato in euro _____ di cui euro _____ di imponibile ed euro _____ di imposta sulle assicurazioni. Detto premio si intende fissato sulla base di elementi di rischio non considerati variabili ai sensi dell'art. 9 – Regolazione del premio (sopra citato).

NEW

GARANZIA ERRORI PREGRESSI 5 ANNI (+15%)

A parziale modifica ed integrazione di quanto previsto all'art. 8 – ERRORI PREGRESSI delle Condizioni Generali di Assicurazione – Sez II- Oggetto e Limiti dell'Assicurazione, il termine di tre anni ivi previsto s'intende elevato a CINQUE.

Fermo il resto.

ESCLUSIONI DI GARANZIA CHE COMPORTANO UNO SCONTO

Cl. 3001 ESCLUSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE (-15%)

L'Art. 2, lett. b), delle Condizioni Particolari di Assicurazione - Sezione II è abrogato. Pertanto restano escluse le perdite patrimoniali conseguenti all'irrogazione di sanzioni amministrative come disposto dall'Art. 5 (Esclusioni) delle predette Condizioni Particolari di Assicurazione.

Cl. 3002 ESCLUSIONE DEI DANNI IMPUTABILI AD OMISSIONI O RITARDI (-35%)

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali derivanti da omesso o ritardato adempimento di obblighi costituenti lo specifico oggetto della prestazione professionale. Pertanto l'Art. 2, lett. a), delle Condizioni Particolari di Assicurazione - Sezione II è inoperante.

Cl. 3003 ESCLUSIONE DEGLI ERRORI PREGRESSI (-10%)

L'Art. 8 delle Condizioni Particolari di Assicurazione - Sezione II è abrogato.

Cl. 3010 ESCLUSIONE DEI DANNI IMPUTABILI A VIOLAZIONI DELLA D.Lgs. n. 196/2003 (PRIVACY) (-10%)

L'Art. 2, lett. c), delle Condizioni Particolari di Assicurazione - Sezione II è abrogato.

Cl. 3016 MAGGIORAZIONE SCOPERTO (-20%)



GENERALI

Nell'articolo "Scoperto" delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione II, lo scoperto si intende elevato al 20% con:

- il limite minimo assoluto di Euro 2.500,00 per ogni sinistro e per ogni terzo danneggiato;
- il limite massimo pari al 4% del massimale annuo di polizza (riportato nel frontespizio alla voce Massimali) per ogni sinistro e per ogni terzo danneggiato.



GENERALI

RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROFESSIONISTA

PROPOSTA - QUESTIONARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ISCRITTI
ALL'ORDINE DI ROMA (ODOEC)

P.Q. R.C. Prof. - Ed. 05-13

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Via Roma Vesuvio 17/A, Via Alameda 1, It. CAP 30121 - Tel. 041 5492111 - Fax 041 582000
www.generali.it - email: info@generali.it - post: generali@post.generali.com



C.I. e iscr. nel Registro Imprese di Padova n. 03409203011 - Partita IVA 0357859096 - Capitale Sociale Euro 4.000.000.000.000.000
all'Albo della Classe IV ASS n. 1/01021, soggetto all'attività di consulenza e coordinamento di Professionisti Italiani Assicurazioni Generali S.p.A.
ed appartenente al Gruppo Generali Assicurazioni, ORE del MIO del tempo assicurativi



Agenzia di Cod.

**RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROFESSIONISTA
PROPOSTA - QUESTIONARIO****PROFESSIONISTA CHE RICHIEDE L'ASSICURAZIONE (di seguito denominato "Proponente")**

Denominazione del Proponente

Domicilio: Via n. C.A.P. Città Prov. ...

Codice Fiscale o P.I.

Sito internet

1) INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' PROFESSIONALE **Attività esercitata in forma individuale**

Qualifica professionale

Data di iscrizione all'Albo Professionale

Data inizio attività:

 Attività esercitata in forma associata

Data inizio attività:

Titolari dello studio	Qualifica Professionale	Data di iscrizione all'Albo
.....
.....
.....

Descrizione analitica dell'attività svolta dal Proponente:

.....

.....

.....

.....

- 2) Il Professionista richiede che l'assicurazione venga prestata anche per l'esercizio delle funzioni di Sindaco presso società di capitali, non quotate in mercati regolamentati, operanti nei settori dell'industria o del commercio ?

Si No

In caso affermativo, indicare:

A) Il numero di incarichi espletati nelle società su indicate n° incarichi

B) Il numero di incarichi espletati in società diverse da quelle dalle su indicate
**l'assicurazione non è prevista per gli incarichi indicati al punto (B)* n° incarichi

C) Numero di incarichi complessivamente espletati n° incarichi

Le società in cui esercita la funzione di sindaco sono o sono state sottoposte a procedure concorsuali e/o liquidazione ?

Si No

Se SI, quali ? **l'assicurazione non è prevista per gli incarichi sotto riportati*

- 3) Il Professionista richiede che l'assicurazione venga prestata anche per l'esercizio delle funzioni di Curatore fallimentare e/o Liquidatore nella procedura di fallimento ?

Si No

In caso affermativo, indicare il numero di incarichi espletati al momento della compilazione della proposta - questionario:

n° incarichi

- 4) Il Professionista richiede che l'assicurazione venga prestata anche per la prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n.241 del 09/07/1997, compensazioni crediti IVA ai sensi dell'art 10 della legge n° 02 del 3/8/2009 (c.d. VISTO DI CONFORMITA' LEGGERO)

Si No

- 5) Il Professionista richiede che l'assicurazione venga prestata anche per la prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità - Certificazione Tributaria assistenza fiscale ex art. 22 del D.M. 164 del 31.05.1999 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. VISTO DI CONFORMITA' PESANTE)

Si No

INFORMAZIONI PER IL TIPO DI ASSICURAZIONE
Allegato al contratto con cui si stipula l'assicurazione

- 6) La Proponente e/o i professionisti che collaborano con la proponente ha/hanno in corso o ha/hanno avuto polizza/e per la responsabilità civile professionale derivante dall'attività svolta con Assicurazioni Generali?

Sì No

In caso affermativo indicare la Compagnia Assicuratrice ed il motivo dell'eventuale cessazione del rapporto assicurativo (ad es. scadenza, disdetta dell'Assicurato, recesso dell'assicuratore, ecc.)

Numero di polizza	Data Cessazione / Scadenza	Motivo Cessazione
		<input type="checkbox"/> Scadenza <input type="checkbox"/> Disdetta Assicurato <input type="checkbox"/> Recesso Assicuratore <input type="checkbox"/> Altro
		<input type="checkbox"/> Scadenza <input type="checkbox"/> Disdetta Assicurato <input type="checkbox"/> Recesso Assicuratore <input type="checkbox"/> Altro

- 7) La Proponente e/o i professionisti che collaborano con la proponente ha/hanno in corso o ha/hanno avuto polizze di assicurazione con altre compagnie per la responsabilità civile derivante dall'attività per la quale si richiede l'assicurazione?

Sì No

In caso affermativo indicare la Compagnia Assicuratrice ed il motivo dell'eventuale cessazione del rapporto assicurativo (ad es. scadenza, disdetta dell'Assicurato, recesso dell'assicuratore, ecc.)

Assicuratore	Data Cessazione / Scadenza	Motivo Cessazione
		<input type="checkbox"/> Scadenza <input type="checkbox"/> Disdetta Assicurato <input type="checkbox"/> Recesso Assicuratore <input type="checkbox"/> Altro
		<input type="checkbox"/> Scadenza <input type="checkbox"/> Disdetta Assicurato <input type="checkbox"/> Recesso Assicuratore <input type="checkbox"/> Altro

- 8) Negli ultimi 5 anni il Proponente ha ricevuto richieste di risarcimento in relazione all'esercizio dell'attività professionale dichiarata (per fatto proprio o dei collaboratori) ?

SI No

In caso affermativo, fornire le seguenti informazioni:

Causale sinistro			
Data accadimento	Data richiesta	Importo	Stato <input type="checkbox"/> Aperto <input type="checkbox"/> Pagato <input type="checkbox"/> Annullato

Causale sinistro			
Data accadimento	Data richiesta	Importo	Stato <input type="checkbox"/> Aperto <input type="checkbox"/> Pagato <input type="checkbox"/> Annullato

Causale sinistro			
Data accadimento	Data richiesta	Importo	Stato <input type="checkbox"/> Aperto <input type="checkbox"/> Pagato <input type="checkbox"/> Annullato

Causale sinistro			
Data accadimento	Data richiesta	Importo	Stato <input type="checkbox"/> Aperto <input type="checkbox"/> Pagato <input type="checkbox"/> Annullato

- 9) Negli ultimi 5 anni il Proponente od i suoi collaboratori iscritti nell'albo professionale sono stati oggetto di provvedimenti di sospensione, cancellazione o radiazione dall'albo del relativo Ordine o Collegio?

SI No

In caso affermativo, fornire le informazioni relative

- 10) Indicare i "Ricavi per prestazioni professionali" percepiti dal Proponente :

	Scorso anno	Anno in corso
Totale annuo		
di cui al punto 2.5 lett.A - incarichi di sindaco assicurabili		
di cui al punto 2.5 lett.B. - incarichi di sindaco NON assicurabili		
di cui al punto 3). - incarichi di curatore / liquidatore giudiziario		

11) Entità del massimale di garanzia richiesto per sinistro e per anno assicurativo
Barrare la casella relativa al massimale prescelto:

€ 250.000	€ 500.000	€ 1.000.000	€ 1.500.000	€ 2.000.000	€ 2.500.000
-----------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------

12) Il Professionista dichiara di non essere a conoscenza di fatti, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti ovvero nei confronti dei suoi collaboratori.
In caso contrario, fornire tutte le informazioni relative:

13) Intende estendere la copertura anche alle spese legali e peritali?

Si No

Se SI, Indichi l'entità del massimale richiesto: € 8.000
 15.000

Indicare eventuali altre informazioni / dati per i quali gli spazi sopra riportati non siano sufficienti o che comunque risultino utili per la valutazione del rischio:

La sottoscrizione del presente questionario non impegna il Proponente alla stipulazione della polizza di assicurazione. Tuttavia, qualora la polizza Responsabilità Civile Professionale sia emessa, le dichiarazioni rese nel questionario potranno essere prese a fondamento del contratto e potranno formare parte integrante del medesimo. Il Proponente riconosce che:

- le dichiarazioni contenute e da esso rese nel presente questionario sono conformi a verità e dichiara altresì di non aver sottaciato alcun elemento influente sulla valutazione del rischio;
- le dichiarazioni contenute e da esso rese nel presente questionario non concorrono tuttavia a determinare la struttura delle garanzie contrattuali che restano disciplinate esclusivamente dalle condizioni generali e particolari di assicurazione espressamente indicate in polizza.

Solo per soggetti persone fisiche (ex L. 214/2011 le norme privacy non si applicano alle persone giuridiche, enti, associazioni)

Al sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 informiamo che la nostra Società tratterà i dati personali contenuti nel presente questionario con le modalità e procedure (effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici) strettamente necessarie per procedere alla valutazione del rischio finalizzata a fornire i servizi richiesti mediante la stipulazione di apposito contratto assicurativo - anche qualora, a tal fine, comunicasse alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero.

Tali dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti suddetti; per taluni servizi utilizziamo Società del Gruppo ed altre Società di nostra fiducia, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Senza i Suoi dati non potremo fornire i nostri servizi, in tutto o in parte.

Al sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003 Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003: Generali Corporate Services S.c.a.r.l. - Privacy Gruppo Italia, Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto TV, tel. 041.549.2599 fax 041.549.2235.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003. Il sito www.generali.it riporta le informative aggiornate ed ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.

Luogo e data _____ il _____

Il Proponente

SCHEDA RIEPILOGATIVA PER L'EMISSIONE DEL CONTRATTO**Condizioni aggiuntive richiamabili:**

- SINDACO SOCIETA' INDUSTRIALI E/O COMMERCIALI**
- CURATORE FALLIMENTARE E/O LIQUIDATORE NELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO**
- STUDIO ASSOCIATO**
- TUTELA LEGALE**
- GARANZIA ERRORI PREGRESSI 5 ANNI**
- VISTO DI CONFORMITÀ** sulle dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n.241 del 09/07/1997, compensazioni crediti IVA ai sensi dell'art 10 della legge n° 02 del 3/8/2009 (c.d. VISTO DI CONFORMITA' LEGGERO)
- VISTO DI CONFORMITÀ - CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA** assistenza fiscale ex art. 22 del D.M. 164 del 31.05.1999 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. VISTO DI CONFORMITA' PESANTE)

Clausole che limitano la garanzia:

- ESCLUSIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE**
- ESCLUSIONI DEI DANNI DA OMISSIONI O RITARDI**
- ESCLUSIONE ERRORI PREGRESSI**
- ESCLUSIONE LEGGE PRIVACY**
- MAGGIORAZIONE SCOPERTO**

Il Proponente dichiara altresì di aver ricevuto l'allegata informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003.

Luogo e Data _____ il _____

Il Proponente
